

Allegato ^A

al N. ²⁸⁰¹¹ di Rep.

al N. ¹⁷²¹¹ di Racc.

³⁰⁻⁵⁻²⁰²²

Statuto dell'Associazione di PROMOZIONE SOCIALE

GRUPPO ASPERGER CAMPANIA

Art. I Costituzione, denominazione e sede

È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile, e del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice), l'Associazione "GRUPPO ASPERGER CAMPANIA" siglabile "G.A.C." e di seguito indicata come ASSOCIAZIONE.

2, La denominazione dell'Associazione sarà integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata dall'acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Napoli, e più precisamente in via Pigna 98. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporterà modifica statutaria.

La durata dell'ASSOCIAZIONE non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12.

Art. 2 Scopi e finalità

1 L'ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2. L'ASSOCIAZIONE persegue le seguenti specifiche finalità:

Tutelare i diritti delle persone nello Spettro Autistico e delle loro famiglie, promuovendo le pari opportunità e iniziative di aiuto reciproco e d'inclusione sociale sostenere la promozione dell'autodeterminazione e dell'auto rappresentanza delle persone nello Spettro Autistico agire per la tutela dei diritti delle persone nello Spettro Autistico, al fine di favorire l'inclusione sociale, scolastica e lavorativa e migliorarne la qualità di vita, ispirandosi alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006.

Art. 3 Attività

1 Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività d'interesse generale:

- let. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi -1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di



Are Grande
Pierluigi m.w.
Sarko Zera
Alto Rito

Alonso Lopez
Sofiana Savelli
Epule Sansoni
Alto Rito

Luigi Sultati
Dionizio Milano
Bruno Vaca



cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- let. b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- let. c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- let. d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017;

- let. e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ASSOCIAZIONE intende:

- promuovere iniziative di aggregazione sociale, temporanea o permanente, con particolare attenzione a quelle rivolte a persone nello Spettro Autistico con diagnosi riconducibile alla ex Sindrome di Asperger (DSM IV), contribuire alla conoscenza dello Spettro Autistico attraverso strategie informative diversificate (seminari, convegni, attività editoriali, etc.);

- stabilire rapporti di collaborazione e di scambio, anche all'estero, con la comunità scientifica, la Scuola, le Università, altre associazioni e altri enti pubblici e privati.

- stabilire rapporti di azione comune con analoghe organizzazioni, reti del Terzo Settore, enti pubblici e privati anche mediante la realizzazione di progetti comuni e condivisi; progettare e realizzare iniziative informative e formative sullo Spettro Autistico rivolte alle famiglie, alle scuole e alle Università, agli operatori sanitari e socio sanitari, al mondo del lavoro, con particolare attenzione a quelle inerenti l'ex Sindrome di Asperger (DSM IV);

- promuovere e realizzare esperienze innovative di educazione e d'inserimento sociale e lavorativo delle persone nello Spettro Autistico; promuovere i contatti fra le famiglie e le persone nello Spettro Autistico al fine di creare tra loro rapporti di solidarietà, di aiuto e di confronto;

- realizzare progetti finalizzati all'inclusione sociale, scolastica e lavorativa e all'autonomia rivolti a persone nello Spettro Autistico;

- collaborare con centri specialistici e universitari istitu-

ti di ricerca, servizi sanitari di ricerca, servizi sanitari e formazione, inclusa gini cliniche e sociologiche. Riguardo la condizione autistica riconosce il ruolo internazionale e delle Linee guida, l'epidemiologia e le indicazioni delle classificazioni Psichiatrica Americana Mondiale della Sanità.

2. L'ASSOCIAZIONE, inoltre, strumentali e secondarie generali, ai sensi del Codice. La loro indicata proposta del Consiglio di Soci. Nel caso l'Associazione C.d. dovrà attestare il delle stesse nei documenti comma 6, del Codice.

3. Le attività di cui svolte dall'ASSOCIAZIONE loro familiari o di terzi l'attività di volontariato

4. L'attività del vol alcuni modi nemmeno dal essere rimborsate dall'attività soltanto le effettivamente sostenute mi e alle condizioni dei soci dell'ASSOCIAZIONE si spese di tipo forfettario

5. Le spese sostenute sate anche a fronte dell'articolo 46 del l'importo stabilito dalla delibera sulle tipologie tariato per le quali secondo quanto previsto

6. La qualità di volontario di rapporto di lavoro altro rapporto di lavoro il volontario è sociale la propria attività volontaria

7. L'ASSOCIAZIONE ha tati ai sensi dell'articolo

8. L'ASSOCIAZIONE può tonomo o dipendente ciati, fatto comunque comma 5 del Codice, dello svolgimento d

ti di ricerca, servizi sanitari e scuole per attività di ricerca e formazione, inclusa partecipazione a ricerche e indagini cliniche e sociologiche.

Riguardo la condizione autistica:

si riconosce il ruolo centrale della comunità scientifica internazionale e delle Linee Guida per quanto riguarda l'eziologia, l'epidemiologia e l'intervento; si accettano le definizioni delle classificazioni aggiornate del DSM dell'Associazione Psichiatrica Americana e dell'ICD dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

2. L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività d'interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il C.d. dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

3. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

7. L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

8. L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività d'interesse generale e al



Alexandre
Bentini
Bentini
Bentini

Francesco
Stefano
Benedetto

Luigi
Claudio
Benedetto



perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei se volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, costituito da beni mobili e immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

2. L'ASSOCIAZIONE trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE; erogazioni liberali di associati e di terzi;

- terzi:
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche; eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario; ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii, attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) ed lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. II bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche o le ASSOCIAZIONI numero non inferiore sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e s'impe-

gnano spontaneamente per

2. l'adesione all'ASSOC
salvo il diritto di rec
esclusa la temporaneità
ciativa.

Art. 6 Criteri di

Sono associate dell'as
dividono le finalità
per realizzare le attiv
Possono aderire all'as
o senza scopo di lucr
superi il cinquanta
di promozione sociale.

Il numero degli assoc
può essere inferiore

Se successivamente al
dere di sotto il min:
tempestiva comunicaz:

zionale e integrare i
I soci si distinguono

I soci ordinari sono
e i familiari intes

retta e al 4° grado
Sono soci sostenitori

mente all'Associazione
sono esonerati dal

I soci onorari sono

sono esonerati dal
All'atto dell'ammis

sociativa, se previ
Possono aderire al

ti del Terzo sett
le finalità dell

dell'associazione
conoscenze. Chi i

presentare al Con

tenere: - l'indic
luogo di nascita,

tronica; - la d
gralmente il pre

attenersi alle d

associativi. Il
secondo criteri

perseguite e le
siglio Direttivo

deliberare sulla
ve non esisteva

ve non esistano
effettuate con

tivo nella pri
sione deve ess

gnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

Sono associate dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e s'impegnano per realizzare le attività d'interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere di sotto il minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e integrare il numero entro un anno.

I soci si distinguono in ordinari; sostenitori; onorari.

I soci ordinari sono le persone autistiche iscritte, i tutori e i familiari intesi come parenti fino al 2° grado in linea retta e al 4° grado in linea collaterale.

Sono soci sostenitori tutti coloro che aderiscono liberamente all'Associazione garantendole un qualsiasi sostegno e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

I soci onorari sono quelli nominati dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote associative.

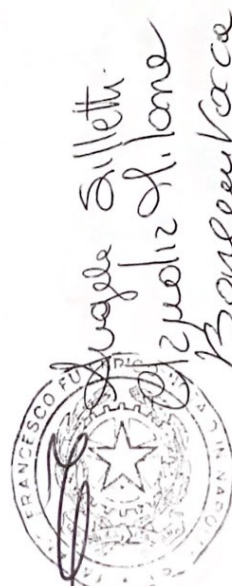
All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa, se prevista.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere: - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica; - la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. Il Consiglio Direttivo può dare delega a uno dei Consiglieri per deliberare sulla domanda di ammissione degli associati laddove non esistano ostacoli palesi alla stessa. Le ammissioni effettuate con delega saranno comunicate al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a



Pere Gaud
Gianfranco
Sarti
Alto Retten

Donatighi
Stefano
Roberto Sansoni



Giuseppe Silletti
Giovanni S. Leone
Bonaventura

cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo può, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita della ASSOCIAZIONE e alla sua attività,
2. I soci hanno diritto:

di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE; di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;

3. I soci sono tenuti:

all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'ASSOCIAZIONE; al pagamento nei termini della quota associativa, pena l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 Quota associativa

I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 gennaio, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

2 L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 Organi dell'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;

- Presidente;

Art. 10 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea si riunisce con convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti, Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente. Le assemblee potranno essere svolte anche telematicamente tramite piattaforme web (Zoom, Google, Mete, etc.) con il consenso dell'organo direttivo.

Il presidente dell'associazione o un suo delegato avrà l'obbligo di identificare il socio partecipante.

3. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. Nel caso in cui l'ASSOCIAZIONE abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui al comma terzo,



pre grande
fiancing ur fu
Zecce

Alencarchoza
Sofia Pirelli
Baptista Lammur
Alto Reher

Luigi Silletti
Clyde H. Bone
Boreover Vocce



quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

7. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati fino a numero di soci inferiore a cinquecento; qualora si superasse tale quota ciascun socio potrà rappresentare fino a 5 associati.

Art. 11 Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività; discute e approva i programmi di attività; elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge;
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di rieiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;



have Garden
- and wren
Birds.

Elbto Kluwe

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima sia in seconda convocazione.

Alfred Jay
Haug Spuhl
Friedrich Sauer
10.

Angela Sillett
Audie Kilone
Boreellean

4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.

9

rimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità
l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea e sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice e la relazione di attività; delibera sulle domande di nuove adesioni; sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività.

dell'ASSOCIAZIONE;

- delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto:

- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;

- ha facoltà di costituire Comitati, cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato

rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la / (.002 deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà della iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14 Presidente

1. II presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.

3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ASSOCIAZIONE intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16 Libri sociali

I. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

Die Grande
per tutti i
Santi.
Pillole.

demand koger
Seifang kender
Kapitel Gue pour
S.M. L.

Luigella Sultati
Quindie Kone
Barbar Voceer



- il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 17 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ASSOCIAZIONE interessata è tenuta a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere s'intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18 Norme finali

1. per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

La presente copia è conforme al suo originale
registrato a Napoli Ufficio Atti

in data G. G. 2022 al numero 23650 - 1^{te}

consta di numero sette fogli con allegato

e si rilascia per uso di *lippi*

Napoli, 6 giugno 2022

Alfano

12

